Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 512

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali

Sedute di martedì 4 ottobre 2011

INDICE

Commissioni riunite

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 10ª (Industria, commercio, turismo):

Plenaria . . . . . *Pag.* 5

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri . . . . . *Pag.* 8

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 127) . . . . . » 10

Plenaria . . . . . » 10

3ª - Affari esteri:

Plenaria . . . . . » 36

5ª - Bilancio:

Plenaria . . . . . » 40

6ª - Finanze e tesoro:

Plenaria . . . . . » 43

Sottocommissione per i pareri . . . . . » 46

7ª - Istruzione:

Plenaria . . . . . » 47

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Plenaria . . . . . » 48

10ª - Industria, commercio, turismo:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 40) . . . . . » 52

11ª - Lavoro:

Plenaria . . . . . » 53

12ª - Igiene e sanità:

Sottocommissione per i pareri . . . . . » 54

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud-Forza del Sud: CN-Io Sud-FS; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo (ApI-FLI); Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 61) . . . . . *Pag.* 55

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
Plenaria . . . . . *Pag.* 56

Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:
V Comitato (Riunione n. 7) . . . . . » 71

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:
Plenaria . . . . . » 72

Per l'infanzia e l'adolescenza:
Plenaria . . . . . » 74
Ufficio di Presidenza . . . . . » 75

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:
Plenaria . . . . . *Pag.* 76

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali . . . . . *Pag.* 81

COMMISSIONI 8ª e 10ª RIUNITE

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

10ª (Industria, commercio, turismo)

Martedì 4 ottobre 2011

Plenaria

12ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
CURSI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Ministro per le politiche europee Anna Maria Bernini, accompagnata dal consigliere Sergio De Felice, capo di gabinetto del Ministro, dal professor Roberto Adam, capo del Dipartimento delle politiche europee, e dall'avvocato Sergio Fiorentino, capo dell'ufficio legislativo.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della procedura informativa all'ordine del giorno. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la proposta e, conseguentemente, viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo: audizione del Ministro per le politiche europee

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 14 aprile 2011.

Il presidente CURSI rivolge un indirizzo di saluto all'onorevole Anna Maria Bernini e la invita a prendere la parola.

Il ministro BERNINI, dopo aver ricordato preliminarmente gli elementi che in punto di diritto hanno dato luogo alla procedura di infrazione nei confronti dell'Italia da parte della Commissione europea, per violazione del principio di libertà di stabilimento nel mercato interno, sottolinea la necessità di chiudere al più presto la citata procedura, per evitare che la stessa possa inficiare la proroga al 2015 delle concessioni in essere. In tal guisa il Governo ritiene opportuno che non siano apportate modifiche al disegno di legge comunitaria 2010 e che ogni attenzione alla tutela del diritto di stabilimento, nel caso degli operatori balneari e degli investimenti da questi effettuati, possa essere prestata in sede di esercizio della delega di cui all'articolo 11 del suddetto disegno di legge. Ricordando i numerosi incontri tenuti dal Governo con i rappresentanti dei concessionari, auspica in prospettiva una maggiore aggregazione delle numerose componenti sociali, in modo che al tavolo che sarà costituito, una volta spenti i riflettori della Commissione europea legati alla procedura di infrazione, possano essere rappresentati tutti gli operatori oltre al Governo e alle Regioni.

Alla luce dei contatti avuti in sede comunitaria, giudica non praticabile, in particolare con la procedura di infrazione aperta, un'ulteriore proroga delle concessioni in essere, anche in considerazione dei contenuti della sopravvenuta direttiva servizi.

Presenta, infine, un apposito documento alle Commissioni riunite, che raccoglie sinteticamente i punti lungo i quali si è estrinsecata l'azione del Governo.

Il senatore BUBBICO *(PD)*, dopo aver espresso apprezzamento per il metodo, volto a tutelare gli interessi degli operatori nel rispetto dei vincoli comunitari, pur rinunciando alla richiesta di una modifica dell'impianto normativo, chiede al Governo di adottare tutte le misure possibili a tutela di un settore particolarmente significativo per l'offerta turistica nazionale. In questo senso auspica che nell'esercizio della delega l'Esecutivo cerchi anche l'accordo con gli uffici della Commissione europea.

Preoccupato dalla crisi di alcuni comparti produttivi, come ad esempio quello dei mezzi di trasporto pubblico, chiede quali possibilità ci siano per ottenere una deroga ai principi comunitari, laddove l'obiettivo sia invece la conservazione di adeguati livelli occupazionali e l'offerta di servizi maggiormente qualificati.

La senatrice GRANAIOLA *(PD)* invita il Governo a percorrere ogni strada per ottenere una diversa applicazione della direttiva servizi, anche attraverso una specifica interpretazione del manuale di applicazione della direttiva stessa, considerato che si tratta di un settore meritevole di sostegno, visti i buoni risultati anche di quest'ultima stagione, pur segnata dalla crisi. Chiede altresì chiarimenti riguardo alla risoluzione adottata dal Par-

lamento europeo il 29 settembre scorso, per i riflessi che può avere sull'economia italiana.

La senatrice ARMATO *(PD)* si associa alla richiesta al Governo di valutare ogni possibile strada per ottenere una deroga per il settore degli operatori balneari, che rappresenta una voce importante nell'offerta turistica del Paese.

Il senatore BORNACIN *(PdL)* sostiene che, se è vero che le regole europee devono valere per tutti, è altrettanto vero che bisogna tenere in debito conto le specificità nazionali e regionali, ricordando le caratteristiche delle concessioni demaniali marittime in regioni quali la Liguria e la Toscana. Segnala l'importanza di evitare che le decisioni adottate in questa fase possano deprimere gli investimenti nel settore o far sì che le piccole imprese a conduzione familiare vengano soppiantate da monopolisti di altri Paesi, con gravi danni per l'economia nazionale e per l'immagine del Paese.

Il senatore GALLO*(PdL)*, ritenendo prioritaria la questione dell'equo indennizzo, sollecita il Governo a predisporre idonee tutele per i soggetti che hanno effettuato investimenti importanti, così concorrendo alla valorizzazione del territorio. Sostiene inoltre che la durata delle concessioni dovrebbe essere parametrata all'entità degli investimenti effettuati.

Ad avviso del senatore RANUCCI *(PD)* la giusta remunerazione degli investimenti è legata alla durata della gestione, con la conseguenza che, al termine di questa, l'investimento deve considerarsi ammortizzato. È tuttavia necessario dare la giusta considerazione al valore che l'azienda ha acquisito grazie agli investimenti e alla gestione. La giusta tutela degli investimenti effettuati deve essere contemperata con le altrettanto legittime istanze di apertura del mercato.

Chiede quindi al Ministro un approfondimento sulla situazione esistente negli altri Stati membri dell'Unione europea.

Il presidente CURSI ricorda le principali osservazioni contenute nel parere che la 10ª Commissione permanente ha espresso sul disegno di legge comunitaria, che possono essere considerate utili linee di indirizzo al Governo nell'attuazione della delega.

Per la imminente riunione del Parlamento in seduta comune, nel ringraziare il ministro Bernini per l'importante contributo fornito ai lavori delle Commissioni riunite e l'annunciata disponibilità a intervenire nuovamente a breve, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

Annuncia infine che la documentazione prodotta dal Ministro, ove nulla osti da parte sua, sarà pubblicata sui siti *web* della 8ª e della 10ª Commissione permanente.

Il seguito della procedura informativa viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedì 4 ottobre 2011

Sottocommissione per i pareri

171ª Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 13,35.

(1969-C) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno***, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA *(PdL)*, dopo aver esaminato il testo proposto all'Assemblea dalle Commissioni di merito riunite per il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(2422-A) ***DIVINA e PITTONI. – Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza***
(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni)

Il relatore BATTAGLIA *(PdL)* illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo. Quanto all'emendamento 1.0.100, propone di esprimere un parere contrario, dal momento che la disposizione ivi prevista, nel consentire l'accesso in tutti gli ambiti territoriali per l'esercizio della caccia, senza alcun coinvolgimento delle Regioni interessate, appare lesiva delle competenze costituzionalmente riconosciute in materia alle

Regioni stesse. In riferimento all'emendamento 1.0.101, ritiene necessario esprimere un parere contrario, in quanto le norme ivi contenute prevedono obblighi che, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta in materia alle Regioni stesse, dovrebbero essere configurati come mere facoltà. Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI *(PdL)* palesa alcune perplessità circa la proposta di parere contrario formulata dal relatore sull'emendamento 1.0.100. In proposito, ritiene più opportuno esprimere un parere non ostativo, eventualmente condizionato all'inserimento di una clausola che ribadisca la necessità del consenso della Regione interessata.

Il relatore BATTAGLIA *(PdL)* conviene con il rilievo del senatore Benedetti Valentini e riformula il parere nei termini da lui indicati.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2011-2012 (n. 403)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BATTAGLIA *(PdL)* riferisce sullo schema di decreto ministeriale in titolo, proponendo di formulare alla Commissione di merito osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

(2892) ***Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici***, approvato dalla Camera dei deputati in un disegno di legge risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Moffa e Tortoli; Farina Coscioni ed altri

(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA *(PdL)*, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,50.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 127

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Orario: dalle ore 13,55 alle ore 14,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Plenaria

327ª Seduta

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Belsito.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa.

In quella sede si è convenuto, di comune accordo, di procedere nel seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 952, 1094, 1138 e 2176, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale per l'assistenza ai disabili gravi, abbinandovi l'esame dei disegni di legge nn. 439, 1995 e 2492, di riforma del servizio civile nazionale. Inoltre, su proposta del senatore Bianco, si è concordato di convocare il comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 2259 e connessi (Carta delle autonomie).

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1178) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ZANDA ed altri. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari***

(1633) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BENEDETTI VALENTINI. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di numero dei deputati e dei senatori***

(2821) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei deputati e dei senatori***

(2848) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BODEGA e MAZZATORTA. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(2891) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei deputati e dei senatori***

(2893) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Si procede alla trattazione degli emendamenti al testo unificato proposto dai relatori per i disegni di legge in titolo, pubblicati in allegato.

Il PRESIDENTE comunica che sono improponibili, in quanto estranei all'oggetto specifico dei disegni di legge e del testo unificato proposto dai relatori nonché incompatibili con la deliberazione unanime della Commissione adottata nella seduta del 27 luglio e diretta a compiere un esame specifico e distinto della materia, i seguenti emendamenti: 01.1, 01.2, 2.2, 3.0.1, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.12, 3.0.13, 3.0.14, 3.0.15, 3.0.16, 3.0.17, 3.0.18, 3.0.19, 3.0.20, 3.0.21, 3.0.22, 3.0.23, 3.0.24, 3.0.25, 3.0.26 e 3.0.27, tutti a firma del senatore Pastore.

Il senatore PASTORE *(PdL)* chiede chiarimenti sulle motivazioni per cui la proposta 01.1, relativa all'esercizio del diritto di voto all'estero, sia stata considerata estranea alla materia in esame, sebbene incida direttamente sulle modalità di composizione delle Camere.

Il PRESIDENTE precisa che, pur riferendosi a una disposizione di rango costituzionale, l'emendamento 01.1 riguarda le modalità per l'elezione dei deputati e dei senatori nella circoscrizione Estero, cioè un ambito normativo diverso da quello limitato alla sola riduzione del numero dei parlamentari.

Il senatore BODEGA *(LNP)* dà per illustrato l'emendamento 1.5, da lui presentato insieme alla senatrice Mauro, diretto a riproporre il conte-

nuto del disegno di legge n. 2848. Dà conto anche dell'emendamento 2.0.2, che propone l'abrogazione dell'articolo 59 della Costituzione.

Il senatore PARDI *(IdV)* dà per illustrati gli emendamenti 1.4 e 2.4.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI *(PdL)* illustra l'emendamento 1.8, in base al quale la Camera dei deputati sarebbe composta da 458 membri, inclusi gli eletti nella circoscrizione Estero. Illustra anche l'emendamento 2.5, relativo al Senato, con la proposta di 254 senatori, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Dà conto anche dell'emendamento 2.7 che fissa in 6 anziché 5 il numero minimo di senatori da eleggere in ciascuna regione. La modifica è necessaria per riprodurre la proporzione rispetto al ridotto numero dei componenti e per assicurare una rappresentanza democratica del pluralismo politico. Nota, fra l'altro, che l'incremento interesserebbe le regioni meno popolose e determinerebbe un aumento complessivo di 4 unità del numero dei componenti del Senato, corrispondente al numero degli eletti nella circoscrizione Estero, che nella sua proposta sono aggiuntivi rispetto al numero di 250 componenti previsto dal testo unificato.

Il senatore BATTAGLIA *(PdL)* dichiara di sottoscrivere gli emendamenti proposti dal senatore Benedetti Valentini.

Il PRESIDENTE avverte che l'illustrazione degli emendamenti proseguirà nella seduta di domani, mercoledì 5 ottobre, al fine di consentire l'intervento di proponenti occupati oggi da altri impegni istituzionali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2243-*ter*) *Delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche*, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 28 giugno 2011, degli articoli 41 e 42 del disegno di legge n. 2243, d'iniziativa governativa, approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 settembre.

Riprende la trattazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto delle sedute precedenti, già accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

Si procede alle votazioni.

L'emendamento 1.100 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Il relatore PASTORE *(PdL)* conferma il parere favorevole sull'emendamento 1.200, riservandosi di presentare, in occasione della discussione in Assemblea, una proposta diretta a estendere a soggetti diversi dai cittadini e dalle imprese l'applicazione anche di altre disposizioni del disegno di legge.

La senatrice INCOSTANTE *(PD)* manifesta apprezzamento per il favore nei riguardi della proposta da lei avanzata e auspica che si possa riconoscere il ruolo dei soggetti portatori di interessi diffusi come, ad esempio, le associazioni dei consumatori.

L'emendamento 1.200 è posto in votazione ed è accolto. Gli emendamenti 1.300 e 2.100 risultano assorbiti. Successivamente, con un'unica votazione, sono accolti gli emendamenti identici 2.200 (fatto proprio dal presidente VIZZINI *(PdL)* in assenza del proponente) e 2.300. Gli emendamenti identici 2.400 e 2.500 sono respinti, dopo che il relatore ne ha ribadito nuovamente il sostanziale, eventuale assorbimento nell'emendamento 2.700 (testo 2).

L'emendamento 2.12 (testo 2) è posto in votazione ed è accolto. L'emendamento 2.600 è momentaneamente accantonato.

La senatrice INCOSTANTE *(PD)*, prendendo atto del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio su alcune parti dell'emendamento 2.700 (testo 2), propone un nuovo testo (2.700 testo 3), pubblicato in allegato. Si riserva di riproporre nella discussione in Assemblea le parti censurate, eventualmente con una specifica clausola di invarianza finanziaria.

Il relatore PASTORE *(PdL)* conviene e si impegna a sua volta a sostenere una proposta in tal senso, che precisi anche l'insussistenza di oneri finanziari aggiuntivi. Si esprime favorevolmente sulla proposta 2.700 (testo 3).

Il senatore SANNA *(PD)* sottolinea l'opportunità di richiamare l'attenzione della Commissione bilancio sull'emendamento 2.700 (testo 2): infatti, le parti censurate, in particolare il punto 6 del capoverso «s-*ter*», semmai potrebbero determinare una riduzione degli oneri, per cui non si comprende la motivazione del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento 2.700 (testo 3) è posto in votazione ed è accolto. Risulta assorbito l'emendamento 2.600.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BIANCO *(PD)*, la Commissione conferisce al senatore Pastore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge, con le modifiche accolte nel corso dell'esame.

La seduta termina alle ore 14,30.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAI RELATORI PER I DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1178, 1633, 2821, 2848, 2891, 2893

Art. 1.

01.1

PASTORE

Premettere all'articolo 1 il seguente:

Art. 01.

1. Al terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione il secondo periodo è sostituito con il seguente: «, prevedendone l'esercizio anche a mezzo del servizio postale o di strumenti telematici.».

01.2

PASTORE

Premettere all'articolo 1 il seguente:

Art. 01.

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55. Il Parlamento si compone di due Camere, denominate l'una Assemblea nazionale e l'altra Assemblea federale.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».

1.1

PERDUCA, PORETTI

Sopprimere l'articolo.

1.2

PASTORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. – L'Assemblea nazionale è eletta a suffragio universale e diretto. È composta da quattrocentocinquanta membri elettivi.

Sono eleggibili tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i diciotto anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentoventi e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

1.5

MAURO, BODEGA

Al comma 1, lettera a), *sostituire la parola:* «quattrocentocinquanta» *con la seguente:* «duecentocinquanta».

Conseguentemente alla lettera b) *sostituire la parola:* «quattrocentoquarantadue» *con la seguente:* «duecentoquarantadue».

1.6

RUTELLI, DIGILIO

Al comma 1, lettera a)*, sostituire la parola:* «quattrocentocinquanta» *con la seguente:* «quattrocento» *e, alla lettera* b)*, la parola:* «quattrocentoquarantadue» *con la seguente:* «trecentonovantadue».

1.7
MALAN

Al comma 1, lettera a)*, sostituire la parola:* «quattrocentocinquanta» *con la seguente:* «quattrocento» *e, alla lettera* b)*, la parola:* «quattrocentoquarantadue» *con la seguente:* «trecentonovantadue».

1.3
PETERLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.";

b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente:«duecentonovantaquattro».

1.4
BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera *a)* sostituire il capoverso con il seguente:

«Il numero dei deputati è di trecento, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;

alla lettera *b)* sostituire la parola: «quattrocentoquarantadue» con la seguente*:* «duecentonovantaquattro».

1.8
BENEDETTI VALENTINI, BATTAGLIA

Al comma 1, lettera a)*, sostituire il capoverso con il seguente:*

«Il numero dei deputati è di quattrocentocinquantotto, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

Conseguentemente, nella lettera b*) sostituire la parola:* «quattrocentoquarantadue» *con l'altra* «quattrocentocinquanta».

1.9
PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, lettera a), *capoverso, sopprimere le parole:* «otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), *capoverso, sopprimere le parole:* «quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;

b) all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: «esclusi quelli eletti nella circoscrizione Estero».

Art. 2.

2.1
PERDUCA, PORETTI

Sopprimere l'articolo.

2.2
PASTORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – L'Assemblea federale è eletta a suffragio universale e diretto su base regionale.

È composta da duecentocinquanta membri eletti in ciascuna Regione contestuaImente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.

Nessuna Regione può avere un numero di eletti inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione

delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all'attività dell'Assemblea federale, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Siidtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante"».

2.4

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), *sostituire il capoverso con il seguente:*

«Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"»;

alla lettera b), *sostituire la parola:* «cinque» *con la seguente:* «quattro».

2.3

PETERLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero"».

2.6

RUTELLI, DIGILIO

Al comma 1, lettera a), *capoverso, sostituire la parola:* «duecentocinquanta» *con la seguente:* «duecento».

2.5

BENEDETTI VALENTINI, BATTAGLIA

Al comma 1, alla lettera a), *sostituire il capoverso con il seguente:*

«Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquantaquattro, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

2.7

BENEDETTI VALENTINI, BATTAGLIA

Al comma 1, alla lettera b), *sostituire il capoverso con il seguente:*

«Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste uno».

2.8

PETERLINI

Al comma 1, lettera b), *capoverso, sostituire la parola:* «cinque» *con la seguente:* «sei».

2.9

PETERLINI

Al comma 1, lettera b), *capoverso, dopo le parole:* «inferiore a cinque», *inserire le seguenti:* «il Trentino Alto Adige ne ha sei,».

2.10

PETERLINI

Al comma 1, lettera b), *capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole:* «La Provincia di Bolzano ne ha tre.»

2.0.1

LAURO

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Abrogazione dell'articolo 59 della Costituzione)

1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato».

2.0.2

MAURO, BODEGA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato».

2.0.3

PETERLINI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. Al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, le parole: "cinque cittadini" sono sostituite dalle seguenti: "tre cittadini"».

Conseguentemente, nel titolo, sostituire le parole: «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione» *con le seguenti parole:* «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione».

Art. 3.

3.1

PERDUCA, PORETTI

Sopprimere l'articolo.

3.0.1

PASTORE

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. Sono eleggibili a componenti dell'Assemblea federale gli elettori che hanno compiuto i trenta anni di età"».

3.0.2

PASTORE

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 59. È componente di diritto e a vita dell'Assemblea federale salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica"».

3.0.3

PASTORE

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 60. L'Assemblea nazionale è eletta per cinque anni.

I membri dell'Assemblea federale eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi componenti della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata dell'Assemblea nazionale e di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i componenti dell'Assemblea federale in carica"».

3.0.4

PASTORE

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 61. L'elezione dell'Assemblea nazionale ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione.

Finché non è riunita la nuova Assemblea nazionale sono prorogati i poteri della precedente"».

3.0.5
PASTORE

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. L'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 63. – Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza Il regolamento dell'Assemblea federale disciplina le modalità di rinnovo anche periodico dell'Ufficio di Presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli dell'Assemblea nazionale"».

3.0.6
PASTORE

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 64. – Le Camere adottano ciascuna il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Le deliberazioni dell'Assemblea nazionale, dell'Assemblea federale e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni dell'Assemblea federale non sono altresì valide se non sono presenti componenti espressi da almeno un terzo delle Regioni.

Il regolamento dell'Assemblea nazionale garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Riserva agli appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle Commissioni, delle Giunte e degli organismi interni cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono"».

3.0.7

PASTORE

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere nei seguenti casi:

a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;

b) leggi in materia elettorale;

c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;

d) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

e) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea nazionale, i disegni di legge sono trasmessi all'Assemblea federale che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali l'Assemblea nazionale si pronuncia in via definitiva. Qualora l'Assemblea federale non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77 e per i disegni di legge per i quali sia dichiarata l'urgenza.

L'approvazione di una legge o di un articolo avente autonoma rilevanza da parte dell'Assemblea federale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti che rappresentino anche la maggioranza dei votanti in almeno la metà delle regioni inibisce l'esercizio dell'impugnativa prevista dall'articolo 127, secondo comma

L'approvazione di una legge, qualificata come 'legge fondamentale' da parte di entrambe le Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti ne impedisce modifiche che non siano apportate espressamente dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea nazionale"».

3.0.8

PASTORE

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. All'articolo 72 della Costituzione sono aggiunti, in finee, i seguenti commi:

"Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro una data determinata, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai regolamenti. Il termine deve in ogni caso consentire un adeguato esame del disegno di legge.

Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine, l'Assemblea nazionale deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle minoranze, determinandone i tempi di esame"».

3.0.9

PASTORE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente*

«Art. 3-*bis*.

1. All'articolo 73 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se l'Assemblea nazionale o, per i disegni di legge previsti dal primo comma dell'articolo 70, entrambe le Camere ne dichiarano l'urgenza a maggioranza assoluta dei componenti, la legge è promulgata nel termine da esse stabilito"».

3.0.10

PASTORE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente*

«Art. 3-*bis*.

1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti"».

3.0.11

PASTORE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente*

«Art. 3-*bis*.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 77. – Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 76, il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che si riuniscono entro cinque giorni. L'Assemblea nazionale, anche se sciolta, è appositamente convocata. Il contenuto dei decreti deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Si possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.

Al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all'articolo 70. Anche l'emendabilità dei decreti è soggetta alle limitazioni del presente articolo"».

3.0.12

PASTORE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente*

«Art. 3-*bis*.

1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 80. – È autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio ovvero oneri alle finanze o modificazioni di leggi"».

3.0.13

PASTORE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente*

«Art. 3-*bis*.

1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è abrogato».

3.0.14

PASTORE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente*

«Art. 3-*bis*.

1. All'articolo 84, primo comma, della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta"».

3.0.15

PASTORE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. All'articolo 87 della Costituzione, il terzo comma, è sostituito dal seguente:

"Indice le elezioni della nuova Assemblea nazionale e ne fissa la prima riunione"».

3.0.16

PASTORE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. Il primo comma dell'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Repubblica può, sentiti il Primo ministro e il Presidente dell'Assemblea, sciogliere l'Assemblea nazionale.

Ove richiesto dal Primo ministro motiva l'eventuale rifiuto"».

3.0.17

PASTORE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. Nel secondo comma dell'articolo 89 della Costituzione, le parole: "Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "Primo ministro"».

3.0.18
PASTORE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni dell'Assemblea nazionale, nomina il Primo ministro».

3.0.19
PASTORE

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 93. - Il Primo ministro e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica"».

3.0.20
PASTORE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. - Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. L'Assemblea nazionale si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.

Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che l'Assemblea nazionale si esprima, con priorità su ogni altra proposta,

con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento. La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.

In qualsiasi momento l'Assemblea nazionale può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea nazionale, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento dell'Assemblea nazionale ed indice le elezioni.

Qualora sia approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, indicato dalla maggioranza dei componenti della Camera appartenenti a quella determinata dai risultati elettorali, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale"».

3.0.21

PASTORE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 95. - I Ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.

Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsàbile. Assicura l'unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri"».

3.0.22
PASTORE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. Dopo l'articolo 98 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 98-*bis*. – Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione o dall'ordinamento comunitario, la legge può istituire apposite Autorità indipendenti stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.

Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte"».

3.0.23
PASTORE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. All'articolo 117 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le norme dettate dallo Stato in materie di competenza regionale si applicano sino all'entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni regionali adottate nel rispetto dell'articolo 119"».

3.0.24
PASTORE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. All'articolo 119 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"In nessun caso l'attribuzione dell'autonomia impositiva ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane ed alle Regioni può determinare un incremento della pressione fiscale complessiva"».

3.0.25

PASTORE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. All'articolo 122, primo comma della Costituzione, dopo le parole: "stabilisce anche" sono inserite le seguenti: "i criteri di composizione e".

2. "La composizione delle Assemblee e dei Consigli regionali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome è stabilita con legge regionale sulla base dei criteri formulati dalla legge dello Stato di cui al comma 1 dell'articolo 122 come modificato dal comma 1 del presente articolo entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge statale. In mancanza di adeguamenti nel termine suddetto, provvede la legge dello Stato"».

3.0.26

PASTORE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dall'Assemblea nazionale e quattro giudici sono nominati dall'Assemblea federale, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano";

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi cinque anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge"».

3.0.27
PASTORE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. L'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. – *1*. I giudici della Corte costituzionale nominati dall'Assemblea federale e quelli nominati dall'Assemblea nazionale sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti la rispettiva Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti la rispettiva Assemblea"».

3.0.28
PETERLINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. In attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina, la legge assicura l'elezione di tre senatori nel territorio della Provincia di Bolzano.».

3.0.29
BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla promulgazione.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2243-*TER*

Art. 2.

2.700 (testo 3)
INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«*s-bis*) prevedere che la disciplina dei controlli sulle imprese sia ispirata ai princìpi della semplicità, della proporzionalità dei controlli e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali e che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, siano tenute ad esporre su siti istituzionali la lista dei controlli a cui è assoggettata ogni tipologia di impresa indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività;

s-ter) prevedere, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, una razionalizzazione, semplificazione e coordinamento dei controlli sulle imprese, fermo restando quanto previsto in materia dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, assicurando:

1) la proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

2) il coordinamento e la programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni, recando il minore intralcio possibile al normale esercizio delle attività imprenditoriali e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;

3) la collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;

4) l'individuazione, secondo il criterio di proporzionalità di cui al numero 1), dei controlli che possono o devono essere svolti senza preavviso, con particolare riferimento ai controlli e alle verifiche tributarie

e alle ispezioni di carattere igienico sanitario e in tema di sicurezza del lavoro, al fine di non pregiudicarne l'utilità e l'efficacia;

5) l'informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

s-quater) estendere il diritto di interpello sulla base dei criteri desumibili dalle disposizioni vigenti;

s-quinquies) garantire l'uniformità di interpretazione delle norme, anche sulla base delle valutazioni fornite in sede di interpello.».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedì 4 ottobre 2011

Plenaria

153ª Seduta

Presidenza del Presidente
DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Scotti.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1178) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ZANDA ed altri. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari***

(1633) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BENEDETTI VALENTINI. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di numero dei deputati e dei senatori***

(2891) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei deputati e dei senatori***

(Parere alla 1ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore TOFANI *(PdL)* illustra i disegni di legge in titolo che sono esaminati dalla 1ª Commissione congiuntamente agli altri provvedimenti in materia di riduzione complessiva del numero dei parlamentari.

L'ipotesi di istituzione di una Commissione speciale con il compito di elaborare testi di riforma costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari, la riformulazione dell'articolo 81 della Costituzione ai fini del perseguimento del pareggio di bilancio e la revisione dell'assetto dei Comuni e delle Province è al momento rinviata al mese di novembre, secondo quanto stabilito dall'Assemblea del Senato lo scorso 28 settembre.

Fa presente che la Commissione è chiamata a rendere parere sui profili di competenza, parere che si deve intendere riferito al testo unificato

proposto dai relatori per tutti i disegni di legge costituzionale all'esame della Commissione Affari costituzionali.

Nel testo unificato, il numero dei deputati viene ridotto a 450, otto dei quali eletti nella circoscrizione estero. Il numero dei senatori elettivi è ridotto a 250, quattro dei quali eletti nella circoscrizione estero.

La scelta è pertanto quella di un abbassamento del numero dei parlamentari mediante un intervento sul dato già attualmente indicato nella Costituzione, senza fare riferimento alla ponderazione con l'entità della popolazione. Da un raffronto con gli altri Paesi dell'Unione europea, l'approvazione del testo in esame renderebbe l'Italia il Paese dell'Unione con il minor numero di parlamentari in proporzione alla popolazione.

Osserva che i parlamentari espressione delle comunità italiane nel mondo vengono mantenuti, con una riduzione del numero dei deputati da dodici a otto e del numero dei senatori da sei a quattro.

Secondo la normativa vigente (legge n. 459 del 2001) recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, nell'ambito della circoscrizione estero sono individuate le seguenti quattro ripartizioni territoriali: a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione Russa e della Turchia; b) America meridionale; c) America settentrionale e centrale; d) Africa, Asia, Oceania e Antartide. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 della citata legge, «*in ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 è eletto un deputato e un senatore, mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono*». Nelle due consultazioni elettorali che si sono svolte sinora, i risultati sono stati quelli di attribuire due seggi, per il Senato, alle ripartizioni Europa e America meridionale, le quali sono quelle che presentano un numero maggiore di iscritti alle liste elettorali, un seggio in America Settentrionale e Centrale e un seggio in Africa Asia Oceania Antartide. Per la Camera, sono stati assegnati sei seggi in Europa, tre seggi in America meridionale, due seggi in America Settentrionale e Centrale e un seggio in Africa Asia Oceania Antartide, per un totale di dodici deputati.

Richiama i dati contenuti nel decreto del Ministro dell'Interno del 27 gennaio 2011 che dispone la più recente pubblicazione del numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione estero, alla data del 31 dicembre 2010. I cittadini italiani residenti all'estero aventi diritto di voto sono così ripartiti: Europa circa 2,2 milioni; America meridionale circa 1,2 milioni; America settentrionale e centrale circa 380.000; Africa, Asia, Oceania e Antartide circa 220.000.

Nelle ultime consultazioni elettorali del 2008, inoltre, il numero di elettori del Senato per ripartizione era: Europa, 1.459.197; America Meridionale, 748.200; America Settentrionale e Centrale, 278.609; Africa Asia Oceania Antartide, 141.826.

In proporzione, in Europa si è assegnato un seggio ogni 729.598 elettori, in America Meridionale un seggio ogni 374.100 elettori, in America Settentrionale e Centrale un seggio ogni 278.609 elettori e in Africa Asia Oceania Antartide un seggio ogni 141.826 elettori.

Sommando i risultati di Camera e Senato, in Europa sono stati assegnati un seggio ogni 386.607 elettori, in America Meridionale uno ogni 317.315 elettori, in America Settentrionale e Centrale, uno ogni 191.757 elettori e in Africa Asia Oceania Antartide uno ogni 148.656 elettori.

Se il numero dei deputati dovesse essere ridotto a otto e il numero dei senatori a quattro, tenendo come riferimento il numero di elettori di Camera e Senato del 2008 – non essendo disponibili nelle statistiche 2011 i dati disaggregati per Camera e Senato – si avrebbe un seggio ogni 365.522 elettori per la Camera (anziché uno ogni 243.681 elettori) e uno ogni 656.958 elettori per il Senato (anziché uno ogni 437.972).

Nell'ipotesi dell'approvazione della riforma, con l'elezione di quattro, anziché sei senatori, senza modificare la legge attuativa, ciascuna ripartizione vedrebbe l'elezione di un solo rappresentante. Ciò determinerebbe un effetto paradossale: sottorappresentare proprio la comunità italiana più consistente, quella in Europa, e sovrarappresentare comunità molto più piccole, quali quelle dell'America del nord e in Africa e Oceania. In altri termini, un solo senatore per l'Europa, e un solo senatore per Africa e Oceania, anche se il numero degli italiani residenti in Europa è dieci volte superiore.

Un'alternativa potrebbe quindi essere quella di rivedere anche la legge attuativa del disposto costituzionale così come risultante dalla riforma. Si potrebbe pensare ad una ridefinizione delle ripartizioni che compongono la circoscrizione estero.

L'istituzione di una ripartizione unica, senza distinguere le aree territoriali all'interno della circoscrizione, non porterebbe a risultati esattamente preventivabili in anticipo, ove si mantenesse il sistema proporzionale, con voto di lista e preferenze. Infatti, l'esito sarebbe legato al numero di votanti effettivi e di preferenze espresse per i singoli candidati. Potrebbe peraltro presumersi il mantenimento di una maggiore rappresentanza della comunità italiana in Europa e in America latina rispetto al resto del mondo, poiché le preferenze espresse per i candidati europei e sudamericani dovrebbero essere più numerose, stante il maggiore bacino elettorale.

Un'alternativa potrebbe poi essere quella di istituire solamente due ripartizioni, Europa e resto del mondo, ciascuna finalizzata alla elezione di due senatori. Il principio della rappresentanza territoriale sarebbe in tal modo salvaguardato ove si considerino i circa 2,2 milioni di abitanti in Europa rispetto alla somma dei cittadini residenti nel resto del Mondo pari a 1,8 milioni (1,2 milioni + 380.000 + 220.000).

Ricorda anche che sono stati approvati in prima lettura e sono attualmente all'esame della Camera dei deputati disegni di legge che recano un riordino complessivo del sistema di rappresentanza degli italiani all'estero incentrato sul Consiglio generale degli italiani all'estero e sui Comitati degli italiani all'estero.

Le attuali leggi in materia di rappresentanza delle comunità italiane nel mondo prevedono un'articolazione territoriale che si basa su tre Commissioni per le aree continentali così ripartite: a) Europa e Africa del

Nord; b) America latina; c) Paesi anglofoni (Australia, Canada, Stati Uniti, Sud Africa). Nel progetto di riforma approvato in prima lettura dal Senato, si prevede una ridefinizione di tali ripartizioni portandole a quattro, proprio per simmetria con le elezioni politiche. Anche detto profilo presenta una particolare delicatezza, stante l'esigenza di mantenere una normativa coordinata.

Effettua infine un richiamo al sistema di elezione vigente per la circoscrizione estero, che si basa su un metodo proporzionale con espressione delle preferenze e si fonda sul metodo di voto per corrispondenza.

La Commissione Affari esteri, riunita con la Commissione Affari costituzionali, sta svolgendo un'indagine conoscitiva sull'applicazione delle norme che regolano le elezioni nella circoscrizione estero, con particolare riguardo alle questioni inerenti alle diverse ripartizioni, nonché sui possibili interventi correttivi o di riforma. Nel corso di tale procedura informativa si sono svolte le audizioni del Consiglio generale degli italiani all'estero, del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica e del sottosegretario di Stato per l'interno Davico.

Dalle audizioni è emerso un ventaglio di possibilità di riforma, per introdurre correttivi a tutela della correttezza e regolarità del voto. Tra le ipotesi sul tappeto vi è quella di passare dal sistema del voto per corrispondenza a quello dell'istituzione di seggi in loco presso le sedi diplomatiche o gli Istituti di cultura, la quale sarebbe secondo l'avviso del Ministero dell'interno quella preferibile dal punto di vista tecnico, ma impone all'elettore di recarsi fisicamente presso il seggio, potendo determinare una minor partecipazione per le distanze all'estero da percorrere. Una diversa alternativa potrebbe essere quella di introdurre correttivi volti a garantire un più elevato livello di sicurezza e di controllo delle operazioni di voto, mantenendo il voto per corrispondenza. Ulteriori tematiche sono quelle della stampa e predisposizione del materiale elettorale e dello svolgimento delle operazioni di spoglio e scrutinio.

Si riserva di formulare una proposta di parere alla luce dei rilievi che verranno espressi nel corso del dibattito.

Il presidente DINI riepiloga l'esigenza di trovare un equo contemperamento tra il principio di rappresentanza territoriale delle comunità dei cittadini italiani all'estero con quello della consistenza numerica delle stesse. Condivide altresì la necessità di analizzare i correlati profili della segretezza e certezza del voto all'estero e di coordinamento della normativa in materia di Comitati degli italiani all'estero e di Consiglio generale degli italiani all'estero.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

BILANCIO (5ª)

Martedì 4 ottobre 2011

Plenaria

592ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(2422) ***DIVINA e PITTONI. – Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza***

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il senatore LENNA *(PdL)*, in sostituzione del relatore Mazzaracchio, illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, ad eccezione che sull'emendamento 1.0.101, riguardo al quale occorre valutare gli effetti finanziari dell'equiparazione delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie a quelle agricole.

Il sottosegretario GENTILE esprime parere contrario sull'emendamento 1.0.100, in quanto esso non tiene conto delle competenze legislative delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Per quanto concerne, invece, l'emendamento 1.0.101, esprime altresì parere contrario in quanto l'assimilazione delle attività e dei servizi offerti dalle aziende faunistiche venatorie ed agrituristiche alle attività agricole può comportare effetti di carattere fiscale e contributivi da cui possono derivare minori entrate.

Il presidente AZZOLLINI osserva come il rilievo sull'emendamento 1.0.100 esuli dalla competenza di questa Commissione, mentre ritiene necessario accogliere quello relativo all'emendamento 1.0.101.

Il relatore LENNA *(PdL)* propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo su tutte le proposte, ad eccezione che sulla proposta 1.0.101, sulla quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente al comma 2.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(1969-B) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno***, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore FLERES *(CN-Io Sud-FS)*, in sostituzione del relatore Vaccari, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Pertanto, con l'avviso conforme del rappresentante del Governo, propone l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(2626) ***Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati La Loggia e Carlucci; Bersani ed altri; Pelino ed altri; Vignali ed altri; Jannone e Carlucci; Vignali ed altri; Borghesi ed altri

(Parere alla 10ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame del testo, sospeso nella seduta pomeridiana del 28 settembre scorso.

Il PRESIDENTE avverte che è disponibile la proposta di parere sul testo del provvedimento in titolo, predisposta dal relatore, senatore Tancredi, che verrà esaminata nella giornata di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore AGOSTINI *(PD)* chiede al Governo l'acquisizione dei dati concernenti il ricorso alla cosiddetta «cedolare secca» sugli affitti, con particolare riferimento al numero dei contribuenti che hanno optato per tale meccanismo, nonché al relativo gettito.

Il sottosegretario GENTILE si riserva di fornire i dati richiesti.

La seduta termina alle ore 16,20.

FINANZE E TESORO (6ª)

Martedì 4 ottobre 2011

Plenaria

289ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
FERRARA

indi del Presidente
BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULL'ATTO DI INDIRIZZO STRATEGICO SUI COMPITI E LE FUNZIONI DELLA SOGEI S.P.A. E DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO S.P.A.

Il sottosegretario GENTILE, in accoglimento della richiesta avanzata dal senatore Barbolini nella precedente seduta, deposita agli atti della Commissione l'atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 70 del 2011, sono ridefiniti i compiti e le funzioni della Sogei S.p.A. e dell'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato S.p.A., ai fini della realizzazione del progetto di unificazione della carta di identità elettronica e della tessera sanitaria, previsto dallo stesso articolo 10, commi 1, 2 e 3, del citato decreto-legge.

Il senatore BARBOLINI *(PD)* ringrazia il sottosegretario Gentile per la sollecita e tempestiva risposta alla richiesta da lui avanzata nella precedente seduta. Si riserva la valutazione del contenuto dell'atto in questione e, sulla base di essa, l'eventuale formulazione di ulteriori richieste di informazioni e anche, a tal fine, l'eventuale presentazione di una specifica interrogazione.

Il presidente BALDASSARRI, stante la convocazione del Parlamento in seduta comune, dispone una sospensione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 4-*bis*) *Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2011 e connessi allegati*

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 settembre scorso.

Il senatore BARBOLINI *(PD)* interviene nella discussione generale ed evidenzia che l'odierno esame della nota di aggiornamento al DEF ripropone la discussione di temi già affrontati dalla Commissione e dal Parlamento negli ultimi mesi, con l'emergere di posizioni fortemente differenziate in merito alla validità delle linee di politica economica seguite dal Governo nella predisposizione delle manovre di finanza pubblica degli scorsi mesi di luglio e di agosto. A suo parere risulterebbe quindi superfluo riproporre il medesimo dibattito, con la sottolineatura di tutte le criticità insite nell'azione del Governo. Ritiene tuttavia doveroso rimarcare che tali criticità risultano purtroppo confermate dalla persistenza di un notevole differenziale tra i Btp e i titoli tedeschi, come avvenuto anche nelle ultime settimane.

Formula quindi alcune richieste di chiarimento all'indirizzo del relatore, stante l'attuale assenza di un rappresentante del Governo in Commissione. Ai fini di una compiuta valutazione della politica economico-finanziaria contenuta nella Nota è necessario concentrare l'attenzione sugli effetti da essa prodotti sul livello finale della pressione fiscale. Il documento in esame stima infatti che la pressione fiscale si attesterà nel 2014 al 44,7 per cento del PIL. Tuttavia non risulta chiaro se la predetta stima di previsione tenga conto degli eventuali incrementi delle aliquote tributarie che potranno essere decisi dai singoli enti locali, per compensare la soppressione dei trasferimenti erariali destinati al comparto, e, in generale, degli effetti della maggiore autonomia impositiva di tali organismi.

Inoltre la Nota stima maggiori entrate complessive per venti miliardi di euro come effetto della soppressione delle esenzioni, esclusioni, deduzioni e detrazioni fiscali prevista dal disegno di legge delega di riforma fiscale e assistenziale. Occorre chiarire in primo luogo quali solo le tipologie di agevolazioni destinate ad essere soppresse, fermo restando che può essere ritenuto condivisibile, come obiettivo teorico, un generale disegno di riduzione e razionalizzazione del sistema delle stesse agevolazioni fiscali. Tali chiarimenti sono essenziali per comprendere quali tipologie di reddito saranno maggiormente colpite e, di conseguenza, quali saranno le categorie di contribuenti maggiormente interessate dalla riforma.

Ritiene infine necessario un chiarimento sulle modalità di interpretazione e di applicazione della clausola di salvaguardia contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 2 del citato disegno di legge delega per la riforma fiscale e assistenziale: infatti la facoltà offerta ai contribuenti di optare per il precedente regime di tassazione, ove più favorevole, potrebbe a suo giudizio minare la fondatezza della stima di quantificazione delle maggiori entrate contenuta nella Nota. La Commissione dovrebbe quindi acquisire tali chiarimenti dal Governo, considerato che anche le stime di previsione del maggior gettito correlato alla lotta all'evasione fiscale risultano alquanto aleatorie.

Il relatore FERRARA *(CN-Io Sud-FS)* evidenzia, in merito ai rilievi e ai quesiti formulati dal senatore Barbolini, che sarebbe necessaria un'interlocuzione con il rappresentante del Governo, stante la natura prevalentemente tecnica dei chiarimenti richiesti. Osserva, a titolo meramente personale, che la clausola di salvaguardia, recata dall'articolo 2 della delega per la riforma fiscale, potrebbe anche essere interpretata nel senso che il regime più favorevole è quello che fa riferimento unicamente al livello dell'aliquota di prelievo, senza che venga in evidenza il confronto con la precedente fattispecie impositiva nel suo complesso.

Il presidente BALDASSARRI sottolinea l'estrema delicatezza delle questioni sollevate dal senatore Barbolini, giacché, a suo parere, anche considerando legittima l'interpretazione prospettata dal relatore Ferrara, l'individuazione del regime più favorevole, oggetto della clausola di salvaguardia, potrebbe avvenire anche attraverso un'analisi più ampia e non limitata al confronto tra le diverse aliquote di prelievo. Il contribuente sarebbe quindi in grado di valutare il regime più favorevole per il quale optare basandosi sull'importo del tributo che dovrebbe essere versato in base a ciascuna delle due fattispecie impositive.

Per tale ragione concorda con l'esigenza che il rappresentante del Governo possa fornire in Commissione i chiarimenti richiesti. Propone quindi alla stessa Commissione di conferirgli mandato a verificare la disponibilità del Sottosegretario competente a intervenire in una delle sedute già convocate per la giornata di domani, riservandosi anche la valutazione di convocare un'apposita seduta notturna.

La Commissione concorda con il Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

Sottocommissione per i pareri

57ª Seduta

Presidenza del Presidente
FERRARA

Orario: dalle ore 16,30 alle ore 16,35

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 10ª Commissione:

(2626) ***Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati La Loggia e Carlucci; Bersani ed altri; Pelino ed altri; Vignali ed altri; Jannone e Carlucci; Vignali ed altri; Borghesi ed altri: rinvio dell'espressione del parere;

alle Commissioni 1ª e 4ª riunite:

(2258) ***RAMPONI. – Disposizioni in materia di ricongiungimento familiare del personale militare legato da vincolo matrimoniale con altro appartenente alle Forze armate, al Corpo della Guardia di finanza, ovvero con appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile:*** rinvio dell'espressione del parere.

ISTRUZIONE (7ª)

Martedì 4 ottobre 2011

Plenaria

328ª Seduta

Presidenza del Presidente
POSSA

La seduta inizia alle ore 16,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In considerazione del protrarsi delle votazioni del Parlamento in seduta comune e dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 16,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedì 4 ottobre 2011

Plenaria

259ª Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 14,30.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (n. COM (2011) 530 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore ZANOLETTI *(PdL)* riferisce alla Commissione sull'atto comunitario in titolo, rilevando che la proposta di regolamento è volta a intervenire sulla normativa comunitaria vigente in materia di prodotti vitivinicoli aromatizzati, caratterizzata dalla finalità di favorire la libera circolazione delle merci e di salvaguardare le indicazioni geografiche che permettono al consumatore l'individuazione geografica di origine del prodotto.

L'obiettivo è quello di delineare un quadro giuridico comune europeo, che non stravolga l'assetto normativo vigente, ma che modifichi solo taluni aspetti tecnici relativi ai prodotti vitivinicoli aromatizzati, fissando le definizioni del prodotto e dando informazioni ai consumatori attraverso norme di etichettatura.

La presente proposta, sostituendo la proposta COM (2007) 848, che la Commissione ha deciso di ritirare nel suo programma di lavoro, intende chiarire la normativa vigente, in particolare adeguando l'attuale regime di indicazioni geografiche all'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS).

In tal senso, ci si propone di conformare la normativa al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), senza peraltro comportare un impatto significativo sull'impianto esistente, in quanto lo scopo principale

è rivolto ad assicurare un adeguamento agli obblighi normativi già assunti dall'Unione europea.

L'obiettivo primario della proposta, secondo quanto evidenziato, consiste nell'adeguare alle disposizioni del TFUE il regolamento (CEE) n. 1601/91 che stabilisce regole generali relative alla definizione dei vini aromatizzati delle bevande aromatizzate a base di vino, di *cocktail* aromatizzati, di prodotti vitivinicoli.

In tale contesto, gli obiettivi, i principi nonché altri elementi essenziali relativi alla definizione, alla designazione, alla presentazione e alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione sono stabiliti, secondo il provvedimento, dal legislatore comunitario.

Ulteriore obiettivo della proposta – prosegue il relatore – va ravvisato nell'esigenza di migliorare l'applicabilità e la leggibilità della legislazione dell'Unione sui prodotti vitivinicoli aromatizzati mediante una politica per la qualità chiaramente definita sulla base delle definizioni vigenti dei prodotti.

Appare inoltre necessario aggiornare talune denominazioni di vendita, considerando la possibilità di incrementare il livello di vino anziché ricorrere all'aggiunta diretta di alcole, salvaguardando il consumatore.

Appare altresì obiettivo rilevante accrescere la flessibilità trasferendo alla Commissione, mediante atti delegati, la competenza per la modifica delle definizioni e delle designazioni dei prodotti in oggetto.

Si ravvisa infine l'esigenza di adeguare la normativa dell'Unione ai nuovi requisiti tecnici e di definire criteri guida per il riconoscimento di nuove indicazioni geografiche.

Con riferimento all'articolato, il progetto di regolamento in esame è costituito da 4 capi e 3 allegati.

Il capo I individua campo di applicazione, definizioni e classificazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. In particolare l'articolo 2 ne fornisce la definizione, suddividendoli in vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino, *cocktail* aromatizzati di prodotti vitivinicoli.

Il capo II disciplina la designazione, la presentazione e l'etichettatura dei prodotti in questione.

Al fine di tenere conto delle aspettative dei consumatori – prosegue il relatore – esso detta norme sui processi produttivi e sui metodi di analisi dei prodotti per determinarne la composizione, disponendo altresì sulle denominazioni di vendita e diciture aggiuntive alle stesse e sull'indicazione di provenienza, individuata nel luogo in cui il prodotto è realizzato.

Il capo III contiene disposizioni in materia di indicazioni geografiche ai sensi degli obblighi internazionali dell'Unione europea.

In particolare viene definita l'«indicazione geografica» (articolo 10), vengono individuati sia i contenuti della documentazione annessa alla domanda di protezione di una indicazione geografica (articolo 11), sia i richiedenti abilitati alla stessa.

Le domande di protezione vanno preliminarmente presentate allo Stato membro del territorio di cui è originaria l'indicazione tipica. Qualora le condizioni per l'ammissibilità siano soddisfatte, sarà compito dello

Stato membro trasmettere una domanda di protezione alla Commissione, la quale, esaminata la proposta in base alle informazioni raccolte e se ritenute soddisfatte le condizioni, decide, mediante atti di esecuzione, di pubblicare il documento unico riepilogativo nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Ogni Stato membro, persona fisica o giuridica avente interesse legittimo può opporsi, entro due mesi dalla pubblicazione, attivando la procedura di opposizione fino alla decisione della Commissione.

Lo stesso capo III provvede a disciplinare rilevanti profili quali la registrazione di nomi omonimi rispetto ad altri già registrati, l'assenza di protezione riguardo alle denominazioni divenute generiche, la tutela delle indicazioni geografiche, anche in relazione ai marchi commerciali.

Particolare rilievo assume la previsione di un registro delle indicazioni geografiche protette, al quale sono automaticamente trasferite quelle elencate nel vigente regolamento n. 1601/91.

Occorre altresì ricordare l'obbligo della verifica annuale del rispetto del disciplinare relativo a un'indicazione protetta, nonché le ipotesi di successive modifiche al disciplinare stesso.

Il capo IV, avente ad oggetto disposizioni generali, transitorie e finali, contiene norme riguardo ai controlli amministrativi e fisici sui prodotti vitivinicoli aromatizzati (articolo 32) e allo scambio di informazioni (articolo 33).

Occorre altresì rilevare che la facoltà, conferita alla Commissione, di adottare atti delegati è regolata quanto all'esercizio dall'articolo 35, che ne dispone le condizioni, la durata a tempo indeterminato e la revocabilità in ogni momento da parte del Parlamento europeo o dal Consiglio.

L'articolo 37 – prosegue il relatore – dispone l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 1601/91, mentre l'articolo 38 detta disposizioni transitorie, con particolare riferimento ai prodotti ottenuti in conformità alla disciplina tuttora vigente.

L'allegato I fissa le definizioni e i requisiti tecnici per la produzione di prodotti vitivinicoli aromatizzati.

Nell'allegato II vengono riportate le denominazioni di vendita e la designazione associata dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.

L'allegato III delinea una tavola di concordanza tra le disposizioni vigenti e quelle contenute nella presente proposta.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA propone di attivare un ciclo di audizioni dei soggetti rappresentativi del comparto vitivinicolo, in relazione alle tematiche oggetto dell'atto comunitario in titolo.

Conviene la Commissione su tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 5 ottobre, alle ore 14,45, è anticipata alle ore 14,30, e che l'ordine del giorno della stessa è integrato con l'esame dell'atto del Governo n. 407, in materia di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'atto del Governo n. 408, relativo agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Martedì 4 ottobre 2011

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 40

Presidenza del Vice Presidente
GARRAFFA

Orario: dalle ore 16,20 alle ore 16,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI PVC FORUM ITALIA E DELLA SOCIETÀ A2A IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2011) 370 DEFINITIVO (EFFICIENZA ENERGETICA)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedì 4 ottobre 2011

Plenaria

252ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIULIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bellotti.

La seduta inizia alle ore 16,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE avverte che, in considerazione del protrarsi delle votazioni del Parlamento in seduta comune e dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, la seduta dell'Ufficio di presidenza della Commissione allargata ai rappresentanti dei Gruppi, già convocata per oggi alle ore 15,45, avrà invece luogo domani alle ore 15.

Atteso l'ordine del giorno della Commissione, ferma restando la seduta già prevista per domani alle ore 15,30, prospetta la possibilità di procedere alla convocazione di una eventuale seduta notturna, al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea di domani, nonché di ulteriori sedute nei giorni successivi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 4 ottobre 2011

50ª Seduta

Presidenza del Presidente
RIZZI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 5ª Commissione:

(Doc. LVII, n. 4-*bis*) ***Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2011 e connessi allegati:*** parere non ostativo.

alla 11ª Commissione:

(2892) ***Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici,*** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Moffa e Tortoli; Farina Coscioni ed altri : parere favorevole.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedì 4 ottobre 2011

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 61

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ANCE

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 4 ottobre 2011

Plenaria

101ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

La seduta inizia alle ore 14,05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Intervengono per la RAI il dottor Luca Romano e il dottor Pier Paolo Pioli.

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni

(Seguito della discussione e rinvio. Seguito dell'esame di schemi di risoluzione: seguito dell'esame dello schema proposto dal relatore Butti e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 luglio.

Si passa all'esame dell'emendamento riferito alla premessa *f),* che si intende illustrato.

Il senatore BUTTI *(PdL),* relatore, si dichiara favorevole.

L'emendamento 01.13 è posto ai voti e approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti alla disposizione 1, che si intendono illustrati.

Il relatore BUTTI *(PdL)* esprime parere favorevole agli emendamenti 1.3 e 1.1, mentre è contrario agli altri emendamenti (1.2 e 1.0.1).

In sede di votazione risulta approvato l'emendamento 1.3, con conseguente preclusione degli emendamenti 1.1 e 1.2, mentre è respinto l'emendamento 1.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti alla disposizione 2, che si intendono illustrati.

Il relatore BUTTI *(PdL)* ritiene che il contenuto dell'emendamento 2.2 sia meglio espresso dall'emendamento 2.0.1, sul quale è favorevole; si dichiara invece contrario ai rimanenti emendamenti.

Si passa alle votazioni.

Il deputato FORMISANO *(IdV)* insiste sull'emendamento 2.4, identico al 2.1.

Il senatore MORRI *(PD)* dichiara il voto favorevole agli emendamenti 2.1 e 2.4

La Commissione respinge quindi, mediante ricorso alla controprova, gli emendamenti 2.1 e 2.4, di contenuto identico.

Il deputato BELTRANDI *(PD)* invita i presentatori a ritirare l'emendamento 2.5, che viene ritirato dal deputato FORMISANO *(IdV)*.

Il deputato BELTRANDI *(PD)* insiste quindi sulla votazione del 2.2.

La Commissione respinge gli emendamenti 2.2 e 2.6.

Il senatore VIMERCATI *(PD)* insiste sull'emendamento 2.3 che, posto ai voti, non è approvato.

La Commissione approva poi l'emendamento 2.0.1

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti alla disposizione 3, che si intendono illustrati.

Il relatore BUTTI *(PdL)* si dichiara contrario agli emendamenti 3.5, 3.1 e 3.3; è invece favorevole al 3.7, identico ai successivi 3.2 e 3.4, e all'emendamento 3.0.1; suggerisce poi una modifica all'emendamento 3.6.

Il deputato FORMISANO *(IdV)* aderisce all'invito a riformulare il 3.6.

Si passa alle votazioni.

Risulta respinto l'emendamento 3.5, mentre è approvato l'emendamento 3.7, identico agli emendamenti 3.2 e 3.4; sono altresì approvati gli emendamenti 3.6 (Nuovo testo) e 3.0.1, mentre sono respinti gli emendamenti 3.1 e 3.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti alla disposizione 4, che si intendono illustrati.

Il relatore BUTTI *(PdL)* si dichiara contrario ai due emendamenti.

Senza discussione sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 4.1 e 4.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti alla disposizione 5, che si intendono illustrati.

Il relatore BUTTI *(PdL)* esprime parere favorevole agli emendamenti 5.4 e 5.0.1 e contrario ai rimanenti emendamenti.

Posti separatamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti 5.8 e 5.7, mentre è approvato l'emendamento 5.4.

Il senatore VITA *(PD)* sottolinea l'importanza dell'emendamento 5.5, del quale insiste nel chiedere l'approvazione.

Il deputato BELTRANDI *(PD)* e il senatore MORRI *(PD)* concordano sugli obiettivi dell'emendamento.

In relazione ai suggerimenti avanzati, il senatore VITA *(PD)* riformula l'emendamento 5.5.

Il relatore BUTTI *(PdL)* si dichiara favorevole all'emendamento riformulato.

La Commissione approva quindi l'emendamento 5.5 (Nuovo testo)

Il senatore VITA *(PD)* insiste nel chiedere il voto favorevole sull'emendamento 5.6, sul quale il relatore BUTTI *(PdL)* conferma parere contrario.

Il senatore MORRI *(PD)* dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Messi separatamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti 5.6, 5.1, 5.2 e 5.3, mentre è accolto il 5.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti alla disposizione 6, che si intendono illustrati.

Il relatore BUTTI *(PdL)* si dichiara contrario agli emendamenti 6.4, 6.1 e 6.2, mentre invita a riformulare l'emendamento 6.3.

Il senatore VITA *(PD)* accoglie l'invito del relatore, predisponendo l'emendamento 6.3 (Nuovo testo).

Il deputato BELTRANDI *(PD)* espone le ragioni della proposta rappresentata congiuntamente dagli emendamenti 6.1 e 6.2, su cui il relatore conferma parere contrario.

In sede di votazione, sono respinti gli emendamenti 6.4 e 6.1, mentre è approvato l'emendamento 6.3 (Nuovo testo).

Il senatore MORRI *(PD)* invita il relatore a riconsiderare l'emendamento 6.2, per evitare il rischio di uno stravolgimento dei *format* delle trasmissioni.

Il deputato LAINATI *(PdL)* ricorda come in passato i *format* senza contraddittorio abbiano determinato aspetti problematici, non risolti dalle successive compensazioni, mentre il senatore PROCACCI *(PD)* si dichiara contrario al contraddittorio obbligatorio.

La Commissione respinge infine l'emendamento 6.2.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta, già convocata per domani, mercoledì 5 ottobre alle ore 14.

La seduta termina alle ore 14,55.

ALLEGATO

Atto di indirizzo sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento – *Relatore sen.* BUTTI.

TESTO DEGLI EMENDAMENTI ESAMINATI IN COMMISSIONE

Premesse

01.13

PARDI, FORMISANO

Alla premessa f)*, dopo le parole:* «la prima legge»*, sopprimere la seguente*: «organica».

Disposizioni

1.3

PARDI, FORMISANO

Sostituire la disposizione 1 con la seguente:

«1. Anche al fine di garantire la missione istituzionale del servizio pubblico radiotelevisivo, la RAI si impegni a difendere l'autonomia e l'indipendenza degli operatori della comunicazione.».

1.1

BELTRANDI

Alla disposizione 1, sopprime le parole: «condivise e al tempo stesso».

1.2

PARDI, FORMISANO

Alla disposizione 1, sopprimere le parole: «, siano essi giornalisti, conduttori, opinionisti o ospiti».

1.0.1

PARDI, FORMISANO

Dopo la disposizione 1, inserire la seguente:

«1-*bis*. Si ribadisce che la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante "Ordinamento della professione di giornalista", all'articolo 2, primo comma, recita: "È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica". In senso rafforzativo, si esprime la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale per attività giornalistica deve intendersi la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione. Il giornalista si pone pertanto come mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, differenziandosi la professione giornalistica da altre professioni intellettuali proprio in ragione di una tempestività di informazione diretta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per la loro novità, della dovuta attenzione e considerazione (Cass. Civ., sez. lav., 20 febbraio 1995, n. 1827). Inoltre, le sentenze n. 11 del 1968 e n. 1 del 1981 della Corte Costituzionale hanno riconosciuto solennemente l'esistenza di una vera e propria libertà di cronaca dei giornalisti comprensiva dell'acquisizione delle notizie e di un comune interesse all'informazione, quale risvolto passivo della libertà di manifestazione del pensiero.».

Conseguentemente, sopprimere le disposizioni 16 e 17.

2.1

BELTRANDI

Sopprimere la disposizione 2.

2.4

PARDI, FORMISANO

Sopprimere la disposizione 2.

2.5

PARDI, FORMISANO

Sostituire la disposizione 2 con la seguente:

«2. Quale naturale compendio del pluralismo, l'imparzialità nel trattamento è garantita in ogni contenuto televisivo, ampliando a tutti gli interlocutori e a tutte le sensibilità l'accesso all'espressione garantita dal servizio pubblico. L'ampiezza e la diversità di opinioni non attiene solamente a categorie politiche e culturali, ma anche a tematiche sociali, economiche, ambientali, industriali, relative a progresso scientifico e tecnologico, diversità generazionali, aree geografiche eccetera. In ogni caso, fatta salva l'informazione dei telegiornali, l'imparzialità non richiede necessariamente che siano rappresentate, per ogni singolo tema e in ogni singola trasmissione, tutte le possibili opinioni, quanto piuttosto che esse siano equamente e rappresentate nell'insieme dei programmi televisivi, con parità di accesso di modo che ciascuno possa scegliere e farsi un'opinione. Ciò non di meno, l'omissione di opinioni significative presenti all'interno della pubblica opinione, sminuisce la missione del servizio pubblico».

2.2

BELTRANDI

Sostituire la disposizione 2 con la seguente:

«2. Nelle trasmissioni di approfondimento si deve escludere la possibilità che pochi soggetti, siano reiteratamente invitati nelle medesime trasmissioni oppure in trasmissioni della medesima tipologia, come con eccessiva frequenza accade».

2.6

PARDI, FORMISANO

Alla disposizione 2, primo periodo, sostituire le parole da: «, laddove» *fino a* «dell'oggettività» *con le seguenti:* «la libertà di autori e conduttori e la correttezza».

2.3

VIMERCATI, MORRI

Alla disposizione 2, sopprimere l'ultimo periodo, dalle parole: »Ciò è ancor« *alle parole:* »propriamente giornalistiche.».

2.0.1

BELTRANDI

Dopo la disposizione 2, aggiungere la seguente:

«2-*bis*. Nelle trasmissioni di approfondimento si deve escludere la possibilità che pochi soggetti, sempre gli stessi, siano reiteratamente invitati nelle medesime trasmissioni oppure in trasmissioni della medesima tipologia, come con eccessiva frequenza accade».

3.5

PARDI, FORMISANO

Sostituire la disposizione 3 con la seguente:

«3. La necessità di garantire pluralismo e completezza dell'informazione può talvolta manifestarsi nell'esigenza di dare conto di situazioni o di opinioni particolarmente estreme e controverse o che arrechino possibile offesa. In tali occasioni, la garanzia dell'informazione fornita della RAI va valutata assieme alla possibile offesa per l'opinione pubblica. La copertura mediatica di un evento potenzialmente lesivo, o la libera espressione di opinioni ritenute estreme, vanno in ogni caso preventivamente segnalate al pubblico».

3.7

IL RELATORE

Alla disposizione 3, dopo le parole: «La RAI»*, sopprimere le parole:* «, che all'interno dei suoi palinsesti rivela un forte squilibrio,».

3.2

VIMERCATI, MORRI

Alla disposizione 3, sopprimere le parole: «, che all'interno dei suoi palinsesti rivela un forte squilibrio,».

3.4

VITA

Alla disposizione 3, sopprimere le parole: «, che all'interno dei suoi palinsesti rivela un forte squilibrio,».

3.6

PARDI, FORMISANO

Alla disposizione 3, sostituire le parole: «affidati a conduttori di diversa formazione culturale» *con le seguenti :* «e di programmi d'inchiesta».

3.6 (Nuovo testo)

PARDI, FORMISANO

Alla disposizione 3, dopo le parole: «approfondimenti giornalistici», *inserire le seguenti:* «e di programmi d'inchiesta».

3.1
BELTRANDI

Alla disposizione 3, sostituire le parole: «di diversa formazione culturale» *con la seguente*: «diversi».

3.3
VIMERCATI, MORRI

Alla disposizione 3, sopprimere le parole da: «questo nella prospettiva» *a:* «diverso orientamento».

3.0.1
BELTRANDI

Dopo la disposizione 3, aggiungere la seguente:

«3-*bis*. Per garantire un'informazione completa, sia in ambito nazionale che internazionale, la RAI si impegna ad organizzare spazi di approfondimento, anche nell'ambito degli attuali programmi, che consentano il confronto delle diverse proposte politiche rispetto ai temi che, ad oggi, non hanno avuto adeguato trattamento.».

4.1
PARDI, FORMISANO

Sopprimere la disposizione 4.

4.2
PARDI, FORMISANO

Sostituire la disposizione 4 con la seguente:

«4. Come previsto dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza, la Rai rispetta la *privacy* e non la viola se non in casi di estrema necessità, alla luce dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto. Si garantisce la tutela della *privacy* degli individui, dei dati personali e informazioni riservate, bilanciandola con il diritto di informare ed essere informati. Ogni ingiustificata violazione, deve essere sanzionata in conformità con la norma-

tiva vigente, sia sotto il profilo dell'acquisizione delle informazione, sia della sua pubblicazione. La legittima richiesta di *privacy* da parte dei singoli è valutata alla luce del luogo e della natura del fatto. Nei confronti di coloro i quali ricoprono incarichi pubblici la RAI ha pienamente titolo di ampliare le proprie prospettive di informazione, in ragione della preponderanza dell'interesse collettivo verso l'operato delle persone aventi tali incarichi. In presenza di un fatto di interesse generale o pubblico, rispetto al diritto alla riservatezza, è considerato preponderante il diritto dei cittadini ad essere informati.».

5.8

PARDI, FORMISANO

Sostituire la disposizione 5 con la seguente:

«5. Si ritiene necessario attenersi alla lettera della Risoluzione 1636 (2008) del Consiglio d'Europa, »Risoluzione sugli indicatori per i media in una democrazia«, in particolare quanto al punto 8.20, ove si prevede infatti che »i *broadcasters* del servizio pubblico devono essere protetti dall'interferenza del potere politico nel loro lavoro quotidiano ed editoriale. Le posizioni dirigenziali apicali dovrebbero essere negate a persone con chiare affiliazioni a partiti politici« e al punto 8.23, ove si ribadisce che »i membri del governo in carica non dovrebbero intrattenere attività professionali nei media.«.

5.7

PARDI, FORMISANO

Sostituire la disposizione 5 con la seguente:

«5. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica. È assicurata altresì parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.».

5.4

VIMERCATI, MORRI

Alla disposizione 5, sopprimere il primo periodo, dalle parole: «Se è vero» *alle parole:* «del servizio pubblico».

5.5

VITA

Alla disposizione 5, dopo le parole: «del servizio pubblico», *aggiungere il seguente periodo:* «Tuttavia, non vi può essere in ogni occasione una diretta proporzionalità nella definizione degli spazi radiotelevisivi rispetto alla presenza nelle assemblee elettive.».

5.5 (Nuovo testo)

VITA

Alla disposizione 5, sostituire le parole: «in proporzione», *con le seguenti:* «in ragionevole proporzione».

5.6

VITA

Alla disposizione 5, sostituire le parole da: «Tutti i partiti» *alla fine con il seguente periodo:* «Il pluralismo non va inteso unicamente come assetto e confronto partitici, bensì come dialettica permanente di un universo più grande e più ricco di aggregazioni».

5.1

BELTRANDI

Alla disposizione 5, nel secondo periodo, dopo le parole: «Tutti i partiti», *sopprimere le seguenti:* «presenti in Parlamento».

5.2

BELTRANDI

Alla disposizione 5, nel secondo periodo, dopo le parole: «devono trovare», *sopprimere le seguenti*: «, in proporzione al proprio consenso,».

5.3

BELTRANDI

Alla disposizione 5, sostituire le parole: «al buon senso dei conduttori e dei direttori di Rete o Testata» *con le seguenti:* «ai conduttori e ai direttori di rete o Testata al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Per verificare la realizzazione delle condizione descritte, la RAI dispone l'istituzione di un servizio di monitoraggio, completo e pubblico, del pluralismo politico, sociale, tematico, culturale e religioso, che metta in correlazione il minutaggio con gli indici Auditel, al fine di tenere conto delle diverse quantità di spettatori raggiunti dalle trasmissioni andate in onda in diverse collocazioni orarie nel palinsesto RAI. Tale monitoraggio è affidato ad enti esterni selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica, che rispondano ai necessari requisiti di esperienza pluriennale, correttezza dei dati e capacità tecnologica nello specifico settore».

5.0.1

BELTRANDI

Dopo la disposizione 5, inserire la seguente: «La RAI assicura un effettivo rispetto del pluralismo informativo. A tal fine adotta entro il termine di 45 giorni, previo parere della Commissione, idonei criteri e linee operative atti a definire, nel rispetto della libertà di espressione e dell'autonomia editoriale, le modalità di concreta attuazione dei principi del pluralismo informativo previsti dal Testo Unico n. 177 del 2005, dalla legge 22 febbraio 200, n. 28 (per il periodo non elettorale), dal Contratto di Servizio e dal Codice etico, nei propri programmi di informazione e di approfondimento informativo e le relative responsabilità aziendali, anche ispirandosi alle migliori esperienze regolatorie europee in merito».

6.4
PARDI, FORMISANO

Sostituire la disposizione 6 con la seguente:

«6. Si ribadisce che la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante "Ordinamento della professione di giornalista", all'articolo 2, primo comma, recita: "È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica". In senso rafforzativo, si esprime la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale per attività giornalistica deve intendersi la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione. Il giornalista si pone pertanto come mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, differenziandosi la professione giornalistica da altre professioni intellettuali proprio in ragione di una tempestività di informazione diretta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per la loro novità, della dovuta attenzione e considerazione (Cass. Civ., sez. lav., 20 febbraio 1995, n. 1827). Inoltre, le sentenze n. 11 del 1968 e n. 1 del 1981 della Corte Costituzionale hanno riconosciuto solennemente l'esistenza di una vera e propria libertà di cronaca dei giornalisti comprensiva dell'acquisizione delle notizie e di un comune interesse all'informazione, quale risvolto passivo della libertà di manifestazione del pensiero».

Sopprimere le disposizioni 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 20.

6.3
VITA

Alla disposizione 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Soprattutto nei periodi di maggiore tensione politica vanno rafforzati i programmi di approfondimento, che meritano uno spazio adeguato nei palinsesti. E' fatto divieto ai membri del Governo di interferire nei contenuti dei programmi.».

6.3 (Nuovo testo)
VITA

Alla disposizione 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Soprattutto nei periodi di maggiore tensione politica vanno rafforzati i pro-

grammi di approfondimento, che meritano uno spazio adeguato nei palinsesti.».

6.1
BELTRANDI

Alla disposizione 6, sopprimere le parole: «attraverso un corretto ed equo contradditorio e».

6.2
BELTRANDI

Alla disposizione 6, aggiungere, in fine, le parole: «, comunque nel rigoroso rispetto del *format* della trasmissione.».

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 4 ottobre 2011

V Comitato

MAFIE STRANIERE E TRAFFICI INTERNAZIONALI DELLE ORGANIZZAZIONI MAFIOSE;

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE TRA STATI.

Riunione n. 7

Orario: dalle ore 12,10 alle ore 13,30

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedì 4 ottobre 2011

Plenaria

Presidenza del Vicepresidente
Candido DE ANGELIS

La seduta inizia alle ore 13,40.

Audizione del presidente della Sogin spa, Giancarlo Aragona
(Svolgimento e conclusione)

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Dopo brevi considerazioni preliminari introduce l'audizione del presidente della Sogin spa, Giancarlo Aragona, accompagnato da Fabio Chiaravalli, Direttore ambiente, radioprotezione, sicurezza e qualità della Sogin spa, e da Ivo Tripputi, Responsabile relazioni internazionali della Sogin spa.

Giancarlo ARAGONA*, presidente della Sogin spa,* svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI *(PD)* e Susanna CENNI *(PD)*, nonché i senatori Lorenzo PICCIONI *(PdL)* e Candido DE ANGELIS, *presidente.*

Giancarlo ARAGONA*, presidente della Sogin spa*, risponde ai quesiti posti.

Fabio CHIARAVALLI, *Direttore ambiente, radioprotezione, sicurezza e qualità della Sogin spa,* e Ivo TRIPPUTI, *Responsabile relazioni internazionali della Sogin spa,* forniscono chiarimenti.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, avverte che, così come deliberato dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 14 settembre 2011, il rapporto di consulenza dell'ing. Laura D'Aprile con la Commissione deve intendersi a tempo pieno a far data dal 1º settembre 2011 e fino al 31 gennaio 2012.

La seduta termina alle ore 14,40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 4 ottobre 2011

Plenaria

Presidenza della presidente
Alessandra Mussolini

indi della vice presidente
Anna Maria Serafini

La seduta inizia alle ore 12,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla tutela della salute dei minori, con particolare riferimento ai danni derivanti dall'inquinamento atmosferico da benzo(a)pirene

Audizione di Loredana Musmeci, Direttrice del Dipartimento ambiente e prevenzione primaria dell'Istituto Superiore di Sanità
(Svolgimento e conclusione)

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Loredana MUSMECI, *Direttrice del Dipartimento ambiente e prevenzione primaria dell'Istituto Superiore di Sanità*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente Alessandra MUSSOLINI, gli onorevoli Sandra ZAMPA *(PD)* e Luisa CAPITANIO SANTOLINI *(UDC)*, la senatrice Rita GHEDINI *(PD)*,

Loredana MUSMECI, *Direttrice del Dipartimento ambiente e prevenzione primaria dell'Istituto Superiore di Sanità*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di Angelo Cecinato, dirigente dell'Istituto Inquinamento Ambientale del CNR

(Svolgimento e conclusione)

Anna Maria SERAFINI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Angelo CECINATO, *dirigente dell'Istituto Inquinamento Ambientale del CNR*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente Anna Maria SERAFINI, le deputate Luisa CAPITANIO SANTOLINI *(UDC)* e Sandra ZAMPA *(PD)*.

Angelo CECINATO, *dirigente dell'Istituto Inquinamento Ambientale del CNR*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Anna Maria SERAFINI, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,30.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 13,30 alle ore 14,05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione

Esame del documento conclusivo

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Martedì 4 ottobre 2011

Plenaria

87ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori dottoressa Francesca Costantini, dottoressa Emanuela Donato, dottor Valentino Di Giacomo e maresciallo capo Giovanni Maceroni.

Interviene il capitano Paride Minervini.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOFANI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta e propone altresì di attivare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno della Commissione, il circuito audiovisivo. Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

Audizione del Capitano Paride Minervini, esperto balistico

Il presidente TOFANI, dopo un breve indirizzo di saluto, introduce l'audizione in titolo, ricordando che il recente incidente mortale verificatosi presso lo stabilimento di Arpino, costato la vita a sei persone e ultimo di una lunga serie, ha riportato al centro dell'attenzione le problematiche relative alla sicurezza delle cosiddette fabbriche di fuochi artificiali. Il ca-

pitano Minervini è stato interpellato in qualità di esperto balistico, che ha avuto occasione di esaminare la dinamica di alcuni di questi incidenti e che potrà pertanto fornire alla Commissione alcune utili indicazioni di lavoro.

Il capitano MINERVINI dà quindi conto di alcuni risultati degli accertamenti da lui effettuati per conto della Magistratura in relazione a recenti esplosioni di opifici pirotecnici che hanno portato al decesso di alcuni operatori e alla distruzione di edifici. Soffermandosi in particolare sull'incidente mortale occorso l'11 maggio 2007 nella fabbrica situata a Piane di Montegiorgio, in provincia di Fermo, osserva preliminarmente che, nella valutazione di tali eventi, occorre considerare anche gli elementi meno noti della loro dinamica, come ad esempio la provenienza del materiale utilizzato, nel caso di specie importato in largo misura dalla Cina. Per quanto concerne poi la frequenza delle esplosioni, i dati statistici di fonte pubblica segnalano una notevole differenza tra gli stabilimenti militari e quelli civili. Dal dopoguerra ad oggi, si riscontra un solo caso di esplosione in uno stabilimento militare, a Baiano di Spoleto, mentre dal maggio 2000 si sono verificati ben 18 eventi di questo tipo negli stabilimenti civili, quasi tutti mortali e con numerosi feriti e danni di varia natura a persone e a cose. A Piane di Montegiorgio si sono verificati 3 decessi e sono rimaste ferite 30 persone. L'elevato numero di feriti è dovuto anche al fatto che l'onda d'urto dell'esplosione si è propagata in un raggio di circa 1 km, producendo un effetto «domino» che ha raggiunto gli edifici dell'insediamento urbano vicino alla fabbrica, non essendo state osservate in questo caso le disposizioni riguardanti le distanze di sicurezza.

L'inchiesta della magistratura si è sviluppata lungo vari filoni, volti ad approfondire la storia pirotecnica della ditta; le attività e le lavorazioni effettuate nel periodo precedente l'evento; le probabili cause dell'esplosione e quant'altro potesse risultare utile ai fini di giustizia. La storia pirotecnica dell'azienda ha messo in luce non poche criticità: in particolare, venne appurato che dal 1987 al 2007 si erano verificati dei passaggi di proprietà a persone che avevano precedenti penali specifici per abusi compiuti su licenze di esercizio dell'attività di produzione di fuochi d'artificio. In alcuni casi, la licenza è stata sospesa, per essere però trasferita a parenti del precedente titolare, spesso privi delle capacità tecniche richieste. Si è anche verificato il caso di tre licenze rilasciate dalla medesima Prefettura e intestate alla stessa persona, il che non dovrebbe avvenire, considerato che il titolare della licenza stessa è obbligato ad essere presente sul luogo di lavoro e, pertanto, non può presidiare contemporaneamente tre luoghi diversi.

Sempre con riferimento all'incidente di Piane di Montegiorgio, se si guarda alle maestranze utilizzate, risulta la presenza, al momento dell'incidente, di quattro operatori privi della capacità tecnica accertata per la fabbricazione di fuochi d'artificio e di un solo operatore con capacità tecnica accertata, ma non regolarmente assunto: si trattava infatti del precedente titolare della licenza. Era invece assente, malgrado la contraria pre-

scrizione normativa, l'intestataria della licenza stessa, formalmente in possesso di capacità tecnica accertata per la fabbricazione.

Il PRESIDENTE invita quindi il Capitano Minervini ad interrompere la sua esposizione per fornire alcune delucidazioni. In particolare, osserva che nel corso del recente sopralluogo svolto ad Arpino, è stato riferito alla Commissione che per poter lavorare nel settore della produzione di fuochi d'artificio è sufficiente l'accertamento dell'idoneità fisica attraverso un esame medico legale, mentre dall'esposizione del Capitano Minervini risulta che occorre anche una formale attestazione di capacità tecnica: chiede pertanto chiarimenti in ordine alle modalità di svolgimento dell'esame necessario per il conseguimento di essa e ai relativi contenuti.

Il capitano MINERVINI precisa che chi lavora all'interno degli stabilimenti per la produzione di fuochi d'artificio deve essere in possesso di una capacità tecnica accertata attraverso un esame che lo autorizza al maneggio e alla gestione del materiale ivi trattato. A tal fine, presso ogni Prefettura è istituita un'apposita commissione che rilascia una certificazione all'esito di un esame.

Il PRESIDENTE osserva che tale questione presenta carattere di estrema delicatezza, poiché, a quanto sembra, il concetto di capacità tecnica è molto vago e le commissioni prefettizie si limitano ad effettuare un esame attitudinario di carattere generico e, in assenza di specifici argomenti oggetto di esame, devono procedere ad una valutazione empirica.

Il senatore GRAMAZIO *(PdL)* osserva che nel corso dei sopralluoghi svolti dalla Commissione non è stato fatto cenno alla problematica relativa all'accertamento della capacità tecnica e al suo collegamento con il rilascio della licenza per la produzione di fuochi d'artificio. Sembra altresì evidente che nel caso di Arpino non vi è stato alcun accertamento in tal senso, mentre, anche dall'esposizione del Capitano Minervini, risulterebbe un obbligo delle Prefetture ad accertare e certificare la predetta capacità.

Il senatore NEROZZI *(PD)* ricorda che in occasione del citato sopralluogo ad Arpino, l'esperto dell'ASL ha parlato di un esame di carattere attitudinario, e non di accertamento della capacità tecnica. Nel caso illustrato dal Capitano Minervini, dell'incidente occorso in provincia di Fermo, risultava che quattro operatori erano privi di capacità tecnica accertata e, presumibilmente, non erano neanche in possesso dei requisiti di idoneità fisica richiesti. Bisognerebbe pertanto indagare sulle modalità con cui vengono svolti gli accertamenti sull'idoneità fisica e sulla capacità tecnica, con riferimento ai lavoratori regolarmente assunti negli stabilimenti per la fabbricazione dei fuochi d'artificio.

Dopo che il Capitano MINERVINI ha richiamato il caso del decesso di un cliente presente all'interno della fabbrica al momento della deflagrazione, dovuto alla mancata osservanza delle disposizioni che vietano l'accesso ai non addetti in determinati punti dell'opificio, il PRESIDENTE osserva che, da quanto risulta alla Commissione, in materia di prevenzione l'attenzione si concentra sui depositi del materiale pirotecnico, per i quali sono previste specifiche autorizzazioni in relazione alla capienza. Appare invece carente la disciplina relativa alle quantità di materiale che può essere manipolato nel luogo di produzione. Ad Arpino, ad esempio, non sono esplosi i depositi e il terrapieno ha tenuto. Per i luoghi di lavoro vi è invece un vuoto normativo, dovuto anche al fatto che la regolazione più recente risale al 1931.

Il Capitano MINERVINI ricorda a tale proposito il caso di una fabbrica di fuochi d'artificio esplosa alle 3 del mattino. La causa di tale episodio è riconducibile probabilmente ad una variazione di temperatura del materiale manipolato e non confezionato, che avrebbe dovuto essere distrutto e non certo lasciato incustodito all'interno del luogo di produzione. Rispondendo ad un quesito posto dal PRESIDENTE relativamente agli effetti delle variazioni di temperatura ed alla opportunità di evitare l'effettuazione del confezionamento in alcune ore del giorno, il Capitano Minervini fa presente che alcuni miscugli, per le loro caratteristiche chimiche sono suscettibili di aumentare la propria temperatura, e, con essa, il rischio di esplosione.

Il PRESIDENTE rileva, a tale proposito, la carenza di una disciplina che obblighi a climatizzare i luoghi di lavoro; è uno dei tanti aspetti per i quali permangono zone d'ombra, anche dal punto di vista della legislazione.

Il Capitano MINERVINI fornisce quindi alcuni chiarimenti di natura tecnica sulle diverse caratteristiche del confezionamento del materiale esplosivo per uso civile e per uso militare, e osserva che alla genericità e all'inadeguatezza delle modalità di accertamento delle capacità tecniche per il personale civile fa fronte la complessa e specifica formazione degli artificieri delle Forze Armate che, oltre a seguire corsi di formazione di notevole durata, sono destinatari di aggiornamenti periodici, indispensabili per essere al passo con l'evoluzione tecnologica del settore, anche in relazione alle finalità di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il senatore NEROZZI *(PD)* osserva che dal dibattito emerge una lettura differenziata del medesimo concetto di capacità tecnica, il cui accertamento segue modalità molto differenti, a seconda che si tratti del personale civile da adibire alla produzione di fuochi d'artificio ovvero del personale militare chiamato a svolgere una funzione tecnica specialistica.

Il PRESIDENTE osserva quindi che un altro tema da approfondire è quello riguardante gli operatori abusivi e i negozi di giocattoli pirotecnici. Rivolge quindi alcuni quesiti al Capitano Minervini relativi alle differenze tecniche sussistenti tra la manipolazione delle polveri per il caricamento di munizioni e la lavorazione delle stesse per il confezionamento di fuochi d'artificio.

Il capitano MINERVINI fornisce i chiarimenti richiesti, soffermandosi sulla differenza tra le due tipologie di lavorazione e sottolineando come, comparativamente, la produzione di fuochi d'artificio presenti caratteri di maggiore pericolosità.

Aggiunge, rispondendo ad altri quesiti posti dal PRESIDENTE, che nelle fabbriche dove viene manipolato il materiale esplodente di varia natura le prescrizioni di sicurezza di base sono sempre le stesse. Possono però essere introdotte delle varianti in relazione alle diverse di categorie di materiale lavorato.

Un altro punto rilevante – prosegue il Capitano Minervini – riguarda la necessità di assicurare la competenza e la continuità delle persone chiamate a fare parte delle commissioni istituite presso le Prefetture. Occorrerebbe valutare, a questo proposito, se, essendo circa un centinaio le fabbriche produttrici di fuochi artificiali in Italia, non sia il caso di istituire una commissione unica a livello centrale.

Il PRESIDENTE osserva che una tale misura potrebbe produrre effetti indesiderati di irrigidimento delle procedure autorizzative e di accertamento della capacità tecnica. Resta peraltro aperto il problema di stabilire regole omogenee per l'intero settore e, soprattutto, di assicurare l'effettività delle stesse.

Stante l'imminenti inizio dei lavori del Parlamento in seduta comune, il Presidente ringrazia il Capitano Minervini per i chiarimenti forniti e per quelli che potrà fornire in una eventuale ulteriore incontro, e dichiara infine conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 14,45.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,15

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

NOTIZIARIO

DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

Sedute di martedì 4 ottobre 2011

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare NATO:
Plenaria . . . . . *Pag.* 83

Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa:
Plenaria . . . . . » 86

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare INCE:
Plenaria . . . . . » 87

DELEGAZIONE
presso l'Assemblea parlamentare NATO

Martedì 4 ottobre 2011

Plenaria

14ª Seduta

Presidenza del Presidente
DE GREGORIO

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN MERITO ALLA SESSIONE ANNUALE DELL'ASSEMBLEA NATO (BUCAREST, 7-10 ottobre 2011)

In apertura, il presidente DE GREGORIO dà conto del programma dei lavori della sessione, delle proposte di relazione e di risoluzione, materiali tutti in distribuzione ai partecipanti. Segnala con soddisfazione la circostanza che a Bucarest due parlamentari italiani svolgeranno la funzione di relatori: presso la Commissione dimensione civile della sicurezza, il senatore Malan presenterà la relazione su *«L'Ucraina post-arancione: dinamiche interne e priorità di politica estera»;* presso la Commissione Politica, il senatore Cabras illustrerà la relazione dal titolo *«Implicazioni delle rivolte in Nordafrica e medioriente»*. Al riguardo segnala che l'inserimento della Relazione del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente nel formato della sessione annuale avviene per la prima volta a Bucarest ed è il risultato positivo di una specifica iniziativa italiana a suo tempo adottata.

Il Presidente ricorda inoltre che le decisioni sulla programmazione annuale delle attività dell'Assemblea parlamentare Nato verranno adottate, nel corso della sessione, sulla base di un documento di lavoro che è stato appositamente distribuito e, a tal fine, sollecita eventuali suggerimenti e proposte da parte dei colleghi della Delegazione. Ricorda poi che numerose cariche elettive verranno rinnovate, e raccomanda perciò attenta partecipazione alle riunioni dei gruppi politici.

Il Presidente passa poi alla illustrazione delle proposte di emendamento alle risoluzioni che saranno esaminate nel corso della sessione, dopo aver ricordato la procedura per il deposito degli emendamenti stessi.

Con specifico riferimento alla Risoluzione 194 intitolata «Sostenere il popolo libico», il Presidente si sofferma in modo particolare sul paragrafo 7, la cui formulazione contiene delle gravi ambiguità e non menziona l'Italia fra i paesi maggiormente impegnati nell'operazione *Unified Protector*. Si pone dunque, ad avviso del Presidente, l'alternativa fra una soppressione del paragrafo e una sua radicale riformulazione.

Il tema del Nord Africa ricorre anche nella Risoluzione 205, intitolata «La trasformazione politica in Medio Oriente e Nord Africa». Al riguardo il Presidente illustra alcune proposte di emendamento volte a promuovere processi di riconciliazione civile e ad evitare che nei periodi postrivoluzionari trovino facile spazio scenari di vendetta o regolamenti di conti su base etnica o religiosa.

Quanto alla Risoluzione 209 CDS, intitolata «La sicurezza cibernetica», il Presidente illustra un emendamento che plaude ad alcuni recenti sviluppi della politica dell'Alleanza in materia di sicurezza cibernetica.

Infine il Presidente informa che la Delegazione tedesca ha fatto pervenire alcune opportune proposte di emendamento relative alle risoluzioni sulla Libia e sulla crisi finanziaria globale, per le quali raccomanda l'appoggio da parte della Delegazione italiana.

Sulle comunicazioni e proposte del Presidente si apre la discussione.

Il deputato LA MALFA *(Misto-LD-MAIE)* per quanto attiene alla negoziazione di testi più rispettosi della posizione nazionale in relazione alla crisi libica – per la quale in ogni caso si rimette al Presidente – mette in guardia rispetto al rischio che l'enfasi posta su alcune proposte emendative finisca per rafforzare la percezione di isolamento politico italiano, un isolamento che egli riconduce all'andamento inizialmente assai incerto del ruolo italiano nella crisi libica, e questo al di là della qualità e delle dimensioni dell'impegno effettivamente svolto.

Il senatore CABRAS *(PD)* ritiene non accettabile lo spirito complessivo della Risoluzione 194, che egli farà oggetto di puntuale critica in seno alla Commissione difesa e sicurezza. Il testo, al di là delle ambiguità e inesattezze già rilevate e sulle quali concorda con il Presidente, è una sorta di «inno alla guerra» e manca di una sincera prospettiva multilaterale; egli propone inoltre una riformulazione del paragrafo 9, contestandone il richiamo alle differenze di capacità che sarebbero emerse nel corso dell'operazione *Unified Protector*.

Il senatore LANNUTTI *(IdV)* condivide le osservazioni svolte dal senatore Cabras, ricordando l'impegno profuso in più sedi dall'Italia. Si sofferma peraltro sulla necessità di porre maggiore enfasi, nell'ambito dei lavori della sessione di Bucarest, sulla grave crisi economico-finanziaria che attraversa soprattutto l'Europa e l'Eurozona.

L'onorevole BOSI *(UdCpTP)* è anch'egli assai perplesso per l'impostazione complessiva della risoluzione 194 sulla Libia; a renderla un do-

cumento equilibrato non basterà emendare il solo paragrafo 7, che plaude addirittura al fatto compiuto franco-britannico. In realtà anche il paragrafo 13b andrebbe riformulato. Inoltre il testo non fa trasparire alcune preoccupazioni per i rapporti di *Amnesty International*, che denunciano gravi episodi di violenza anche da parte degli insorti. Occorrerebbe dunque integrare il testo con una ferma denuncia degli eccessi in corso contro ogni lesione dei diritti umani, da qualunque parte perpetrata.

Il senatore TORRI *(LNP)* si associa preliminarmente ai rilievi di merito esposti dal senatore Cabras. Dopo avere ricordato come in una sede parlamentare – qual è indubbiamente quella della sessione di Bucarest – saranno legittime anche posizioni individuali differenziate all'interno della medesima delegazione nazionale, egli mette in guardia dalle possibili ambiguità di condotta da parte dei *leader* della rivoluzione libica, che del resto prima della rivoluzione avevano a lungo militato al servizio di Gheddafi: a costoro dovrebbe inoltre essere chiesto puntualmente conto dell'arsenale del regime. Ricorda poi come obiettivo della missione Nato non fosse il *regime change*, ma la protezione del popolo libico. Infine preannuncia che avanzerà forti critiche sui metodi di conduzione dei lavori della sede plenaria, nella quale, ad esempio, il tempo disponibile per la dialettica con il Segretario Generale della Nato è scarso e comunque distribuito in modo sproporzionato fra le diverse Delegazioni nazionali.

Il senatore GAMBA *(PdL)* considera il testo della risoluzione 194 sulla Libia assai squilibrato, soprattutto nella parte preambolare. Il paragrafo 7 deve essere soppresso, tanto più che è in aperta contraddizione con il precedente paragrafo 5. Egli chiede poi che si emendi il paragrafo 2, e che si manifesti un sentimento di deplorazione per la perdita di tutte le vite umane e non solo di quelle di una parte. Chiede poi la soppressione del paragrafo 10 e la riformulazione dei paragrafi 11 e 13b.

Il PRESIDENTE prende atto del sostanziale consenso dei colleghi intervenuti rispetto alle sue comunicazioni e proposte e fa proprie le osservazioni e le richieste emerse nella discussione. Sarà sua cura aggiornare e depositare per conto della Delegazione italiana un pacchetto di emendamenti che rifletta le volontà e i sentimenti emersi dalla riunione odierna. Con specifico riferimento alle valutazioni espresse dal deputato Bosi, si farà carico di formulare un emendamento in cui si chieda che il CNT sia tenuto alla custodia dell'arsenale di armi chimiche e dei sistemi d'arma originariamente nella disponibilità dei lealisti. In merito alle osservazioni del senatore Torri, chiederà più spazio per la discussione in plenaria, segnatamente a beneficio della Delegazione italiana, anche se in realtà essa è autorevole e rispettata per il suo impegno su molteplici fronti, come risulta dall'amicizia e dalla stima costantemente manifestata dal Presidente dell'Assemblea nonché dalla ricerca di un asse strategico con l'Italia da parte della Germania.

La seduta termina alle ore 15,15.

DELEGAZIONE CONSIGLIO D'EUROPA

Martedì 4 ottobre 2011

Plenaria

Presidenza del Presidente
Luigi VITALI

Incontro con il Rappresentante Permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa, Ambasciatore Sergio Busetto

L'incontro si è svolto dalle ore 13,00 alle ore 13,30.

DELEGAZIONE
presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea (INCE)

Martedì 4 ottobre 2011

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto ANTONIONE

Incontro della delegazione italiana con il Vicepresidente per le politiche operative della BERS, Jan Fischer

L'incontro si è svolto dalle ore 15,15 alle ore 16,25.

€ 5,20